

Delibera n. 60/2024 - Cl. 1.24.5

Oggetto RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 NOVIES DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2001, N. 7. (FP)

L'anno 2024, il giorno 13 marzo alle ore 15.38 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente ALLASIA, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente VALLE, i Consiglieri Segretari GAVAZZA, MARTINETTI, MOSCA.

Non sono presenti:

O M I S S I S

RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 NOVIES DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2001, N. 7. (FP)

Premesso che il Collegio dei Revisori dei conti in carica, composto dalle dottoresse Elisa Venturini e Olivia Cutone e dal dottor Pietro Boraschi, è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 1 del 19 giugno 2019, previo sorteggio effettuato dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

Considerato che la durata in carica del Collegio, ai sensi dell'articolo 40 novies della legge regionale 7/2001, è fissata in cinque anni a decorrere dalla data di nomina;

Rilevato pertanto che la scadenza dell'attuale Collegio risulta individuata nella data del 19 giugno 2024;

Considerato che il quadro normativo che regola l'istituzione del Collegio non prevede che, alla scadenza dello stesso, sia disposta una proroga dell'organo;

Rilevato al contempo che, sulla base della normativa in essere, e in particolare sulla scorta del già citato articolo 40 ter della legge regionale 7/2001, le opzioni da considerare nell'approssimarsi della scadenza del Collegio in carica sono, alternativamente, la predisposizione degli adempimenti preliminari alla nomina di un nuovo Collegio, previo sorteggio tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 40 octies della medesima legge regionale ad opera dell'Ufficio di Presidenza, oppure il rinnovo dei componenti del Collegio medesimo per un periodo non superiore ai due anni;

Considerato:

- che la scadenza del Collegio in carica, come già evidenziato, si colloca in data 19 giugno 2024 e dunque in un momento di poco successivo allo svolgimento delle elezioni regionali, le quali, secondo il vigente quadro normativo, si svolgeranno in data 8-9 giugno 2024;

- che, a seguito dello svolgimento delle elezioni regionali, nei dieci giorni successivi alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale avverrà la nomina della nuova Giunta e, nella terza settimana successiva al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, si insedierà il Consiglio regionale della dodicesima legislatura;

Ritenuto opportuno assicurare al Consiglio e alla Giunta di nuovo insediamento l'interlocuzione con un organo di controllo in possesso di una conoscenza approfondita delle problematiche gestionali e contabili dell'ente, in grado di assicurare fin da subito, ai nuovi organi regionali, il necessario supporto tecnico utile per consentire ai medesimi, per quanto di propria competenza, l'adozione dei provvedimenti di avvio della nuova legislatura;

Valutato inoltre che, qualora si selezionasse l'ipotesi di nomina di un nuovo Collegio, i componenti individuati, nella fase di transizione tra le legislature, potrebbero riscontrare una fisiologica complessità ad approcciarsi in tempi celeri all'evolversi della situazione contabile e finanziaria relativa al periodo transitorio, con conseguente ripercussione sulla tempistica di adempimento delle funzioni consultive che la legge affida all'organo di revisione;

Considerata inoltre la necessità di favorire la celere approvazione dei bilanci di esercizio della gestione sanitaria accentrata alla luce e a completamento dell'attività di verifica condotta dall'attuale Collegio sulla documentazione complessiva in esito all'approfondimento e al lavoro continuativo svolto;

Ritenuto pertanto maggiormente rispondente ai principi di efficacia ed efficienza procedere al rinnovo del Collegio in carica al fine di permettere al medesimo di rappresentare ai nuovi organi consiliari, come sopra anticipato, la situazione finanziaria e contabile relativa al periodo intercorrente fra la legislatura conclusa e l'avvio della nuova, avendo contezza della complessità dei dati finanziari stratificati nel tempo e che devono essere considerati alla luce dei provvedimenti oggetto di parere, da rendersi secondo la tempistica collegata ai singoli adempimenti;

Considerato che il combinato disposto di cui agli articoli 40 ter e 40 novies della legge regionale 7/2001 consente di rinnovare il Collegio dei Revisori per un periodo non superiore a due anni e che, in caso di avvalimento di tale opzione, vi provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta, almeno due mesi prima della scadenza;

Ritenuto opportuno, in virtù di quanto espressamente previsto dall'articolo 40 novies sopraindicato, limitare il periodo di rinnovo del Collegio in carica ad un solo anno e, quindi, per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità operativa del Collegio fino al giugno 2025, permettendo al medesimo di supportare adeguatamente i nuovi organi regionali nell'intera fase di avvio della nuova legislatura;

Considerato che la limitazione temporale del rinnovo ad un solo anno contempera l'esigenza di assicurare una efficace ed efficiente continuità operativa in grado di garantire ai nuovi organi regionali un immediato supporto tecnico in fase di presentazione e adozione dei provvedimenti nel periodo di avvio della legislatura con il rispetto del principio di rotazione delle figure professionali che compongono il Collegio medesimo;

Ritenuto che la limitazione del rinnovo ad un solo anno persegua altresì l'effetto di minimizzare, anche per il futuro, le sopra evidenziate problematiche riconnesse alla contestualità tra la scadenza dell'organo di revisione e la fase iniziale delle legislature;

Dato atto che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 2024 si è espresso favorevolmente in

ordine all'opzione di rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti per un anno a decorrere dalla scadenza e vista la nota, di cui al prot. n. 4850 del 23 febbraio 2024, conservata agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha richiesto alla Giunta regionale di esprimere il proprio parere, come richiesto dall'articolo 40 ter della legge regionale 7/2001 in merito alla citata proposta di rinnovo;

Preso atto della deliberazione 5 marzo 2024, n. 1-8270, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 7 marzo 2024, con la quale la Giunta regionale ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per un anno a decorrere dalla scadenza del medesimo;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

1. di procedere, secondo la previsione di cui agli articoli 40 ter e 40 novies della legge regionale 7/2001 e preso atto del parere favorevole della Giunta regionale, al rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti della Regione per il periodo di un anno a decorrere dal 19 giugno 2024;

2. di prendere atto che, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2024, n. 1-8270, gli oneri conseguenti al rinnovo e relativi ai compensi e rimborsi, stimati in euro 159.888,00 trovano copertura negli stanziamenti del capitolo 117265 della missione 01, programma 01.01, titolo 1, macroaggregato 1030000, P.d.c 1.03.02.01.000, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, per le annualità 2024-2025;

3. di demandare ai competenti uffici della Giunta regionale gli adempimenti conseguenti all'avvenuto rinnovo del Collegio.